



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E PER LE CHIAMATE DIRETTE E DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005 N. 230

(emanato con D.D. n. 318 del 11.07.2013 e modificato con D.D. n. 558 del 20.11.2014, D.D. n. 135 del 18.03.2015, DD n.504 del 20.09.2016, D.D. n. 732 del 29.12.2016, D.D. n. 235 del 26.04.2017, D.D. n. 219 del 19.04.2018, D.D. n. 320 del 07.06.2018, D.D. n. 324 del 27.06.2019, D.D. n.120 del 26.02.2020, D.D. n. 334 del 04.05.2022 e da ultimo con D.D. n. 491 del 30 giugno 2022)

Titolo I Principi generali

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina la chiamata dei professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

Articolo 2 (Programmazione del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia)

1. Il Consiglio di amministrazione federato approva, in conformità all'art. 19, comma 2, lett. g) dello Statuto, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico d'ateneo previsionale e della programmazione del fabbisogno di personale, le proposte di copertura di posti di professori di ruolo formulate dal Senato accademico, viste le richieste delle strutture accademiche di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.
2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di perfezionamento o di dottorato presso la Scuola Normale Superiore, oppure alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della medesima Legge 240/2010. La partecipazione alle procedure selettive di cui al Titolo II del presente Regolamento può essere riservata a candidati esterni alla Scuola come definiti dall'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, sia per il rispetto del vincolo del quinto delle risorse disponibili di cui al presente comma, sia nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

Articolo 3 (Richieste di copertura dei posti)

1. Il Consiglio della struttura accademica, nei limiti delle risorse a questa assegnate, delibera di richiedere al Senato accademico la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia.
 2. La delibera del Consiglio della struttura accademica indica:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la specificazione del settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale di cui alla lett. b);
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico
-

richiesto in relazione alle esigenze della struttura accademica.

Nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3 lettere a) e b) del presente articolo, la delibera della struttura accademica deve altresì indicare:

a) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare, in conformità a quanto prescritto dal provvedimento normativo vigente al momento dell'emanazione del bando, che determina il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati alle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

b) solo nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3, lettera a) del presente articolo, l'eventuale indicazione delle competenze linguistiche richieste al candidato in relazione alle esigenze didattiche previste.

3. Il Consiglio inoltre indica una proposta di modalità di copertura tra le seguenti:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o dell'idoneità, professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Scuola che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, specificando il nominativo del soggetto da sottoporre a procedura di valutazione;

c) chiamata diretta o chiamata per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) chiamata all'esito di procedure selettive secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5-bis e 5-ter della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

4. Il Senato accademico in composizione completa e a maggioranza assoluta dei componenti:

a) si pronuncia sulle richieste di cui al comma 1 e, in caso di approvazione, formula le proposte di copertura dei posti;

b) individua la modalità di copertura nonché, nel caso di procedura di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, il soggetto da sottoporre a valutazione indicato dalla struttura accademica.

Le proposte di copertura dei posti formulate dal Senato accademico, complete dell'individuazione delle modalità di copertura approvate, sono sottoposte all'attenzione del Consiglio di amministrazione federato ai fini dell'approvazione.

5. E' possibile altresì effettuare trasferimenti di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti, anche di diversa qualifica, tra la Scuola e altra sede universitaria italiana, con l'assenso delle università interessate e secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Titolo II

Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 4 (Procedura selettiva)

1. Il Direttore della Scuola avvia la procedura selettiva con l'emanazione di un bando pubblicato sul sito Web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti da coprire;

b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;

c) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;

d) il settore concorsuale per il quale viene bandito ogni singolo posto con l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, in esso ricompresi, tramite i quali viene specificato in via esclusiva l'eventuale profilo oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 5;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale;

f) i requisiti soggettivi corrispondenti alla modalità di copertura prescelta;

g) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola;

- e) l'indicazione dei criteri di valutazione della qualificazione scientifica;
- f) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare;
- g) l'indicazione delle eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche previste.

Articolo 5 (Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ed è composta da cinque componenti individuati, con le modalità di cui al seguente comma 1-bis, tra professori ordinari di atenei italiani appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri di elevata qualificazione scientifica inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca italiani o stranieri con inquadramento nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile, attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.

Nella costituzione della Commissione ci si attiene ai seguenti criteri:

- tenuto conto di quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, almeno due componenti devono appartenere ad un genere diverso da quello dei restanti tre componenti, salvo motivata impossibilità;
- per assicurare la presenza di esponenti della comunità scientifica internazionale di riferimento, almeno due componenti devono appartenere ad istituti universitari o di ricerca stranieri, anche se ubicati nel territorio italiano;
- almeno un componente deve essere un professore ordinario di ateneo italiano inquadrato nel settore scientifico-disciplinare eventualmente specificato dal bando;
- almeno tre componenti devono essere professori di prima fascia di atenei italiani o di fascia equivalente di atenei stranieri;
- non possono far parte della Commissione due o più componenti in servizio presso lo stesso istituto universitario o di ricerca;
- non possono far parte della Commissione professori in servizio presso la Scuola, inclusi i professori in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.

1-bis. Ciascuno dei componenti della Commissione è individuato, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal comma 4, mediante sorteggio all'interno di una rosa di due nominativi proposta dal Consiglio della struttura accademica. Almeno due delle rose sono composte esclusivamente da docenti di atenei, e/o studiosi di istituti di ricerca, stranieri, ed almeno una è composta esclusivamente da professori di atenei italiani inquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari eventualmente specificati nel bando. La composizione delle rose deve assicurare altresì il rispetto dell'equilibrio di genere di cui al comma 1.

Il Consiglio della struttura accademica assume le determinazioni di cui al presente comma nella composizione ristretta pertinente alla fascia oggetto della selezione.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate secondo quanto dettagliato da apposito decreto del Direttore e di esse viene redatto verbale.

2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. Costituiscono requisiti soggettivi per essere nominati componenti della Commissione di valutazione per le procedure di reclutamento di professori di prima e di seconda fascia della Scuola:

- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001), né versare in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente;
- non avere già rivestito due volte nello stesso anno solare la carica di commissario nelle procedure di selezione per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori della Scuola; per i settori di ridotta consistenza numerica, il Consiglio della struttura accademica può motivatamente estendere tale limite ad un massimo di tre volte nell'anno solare;
- per i professori degli atenei italiani, non avere ottenuto altresì una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed essere in possesso dei parametri di qualificazione scientifica riferiti

agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale oggetto della procedura previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi, nonché aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni secondo la previsione della delibera ANVUR n. 132/2016;

- l'elevata qualificazione scientifica dei docenti degli atenei stranieri e degli studiosi operanti presso istituti universitari e di ricerca italiani e stranieri, comparabile a quella richiesta ai docenti degli atenei italiani, che sarà adeguatamente motivata nella delibera della struttura accademica e accertata dal Direttore prima dell'atto di nomina. Preventivamente alla delibera della proposta dei nominativi da parte dei Consigli delle strutture accademiche dovranno essere acquisite agli atti le dichiarazioni dei potenziali commissari relative ai predetti requisiti soggettivi, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. Per la nomina e per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui all'art.51 del c.p.c., al D.P.R. 62/2013 e alle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni, componenti:

- che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;

- che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità, e/o la comunione di interessi economici, tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

- che siano coautori di più della metà delle pubblicazioni di uno o più candidati.

6. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione.

7. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Direttore.

8. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 6 (Candidati ammissibili alle selezioni)

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:

a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata, né essere nominati professori della Scuola in esito allo stesso, coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Senato accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario generale o con un componente del Consiglio di amministrazione federato della Scuola. L'incandidabilità riguarda altresì il Direttore, il Segretario generale, i professori appartenenti al Senato accademico e i componenti del Consiglio di amministrazione federato al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

3. I soggetti in possesso dei requisiti previsti che intendano partecipare alla procedura di selezione sono tenuti a dichiarare nella domanda, tra le informazioni e i dati richiesti, il livello di conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.

Articolo 7 (Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo di cui al precedente art.4 comma 2 lett. d) e senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto:

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

- a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale;
- b) direzione di istituti culturali e di ricerca; direzione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
- c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati, dando adeguato rilievo al grado di autonomia acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale nonché alla dimostrata capacità di porsi come leader di attività di ricerca, ideando nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti;
- e) partecipazione come relatore invitato e organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali; partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
- f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Sono incluse nella valutazione le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, salvo le opere utili per il rispetto dei parametri di qualificazione scientifica riferita agli specifici indicatori e valori-soglia ASN del settore concorsuale oggetto del bando, per il computo dei quali si fa esclusivo riferimento ai prodotti scientifici effettivamente pubblicati dai candidati nei periodi temporali previsti. Sono altresì valutati i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, tenendo conto anche della produzione elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e fatti salvi in ogni caso i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, anche con riferimento alle funzioni genitoriali. In particolare sotto questo profilo, solo per la chiamata di professore di prima fascia, sarà considerato elemento minimo per poter essere individuati come candidati meritevoli ai fini dell'eventuale proposta di chiamata, il possesso dei parametri di qualificazione scientifica, relativi agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale o dell'eventuale settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi alla data di emanazione del bando, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio del primo degli anni previsti per i diversi indicatori dalla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta altresì sulla base degli ulteriori seguenti criteri da applicare alle pubblicazioni presentate nel limite massimo eventualmente previsto:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la valutazione terrà conto anche degli indicatori bibliometrici riconosciuti.

C. Valutazione dell'attività didattica

- a) sarà valutata l'attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - b) sarà in particolare valutata l'attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all'estero.
-

1-bis I criteri e parametri di valutazione sono adottati dalla Commissione nella seduta preliminare e sono resi noti ai candidati tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito Web della Scuola dedicato alla selezione. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione la Commissione può proseguire i lavori prendendo visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 5, esplicitando gli eventuali rapporti intercorsi o in essere tra componenti e candidati, prima di procedere con le attività di valutazione.

2. terminate le valutazioni sulla base dei criteri e parametri adottati, la Commissione, previa valutazione comparativa tra i candidati:

- formula un giudizio riepilogativo finale sinteticamente motivato sul profilo scientifico e didattico di ciascun candidato esprimendolo tramite l'utilizzo di una scala di valutazione in termini di insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, o altra scala equivalente;
- individua il candidato che abbia conseguito il giudizio finale più alto come più meritevole ai fini della successiva fase di chiamata, ferma restando la possibilità che siano individuati come tali più candidati che abbiano conseguito il predetto giudizio a parità di merito.

Articolo 8 (Atti della Commissione)

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore nomina, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte i giudizi collegiali sui candidati, e da una relazione finale riassuntiva redatta collegialmente. Gli atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore.

3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

4. Dopo l'approvazione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto il posto e al Senato accademico per la deliberazione sulla proposta chiamata di cui all' art. 9.

5. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale riassuntiva della procedura sono pubblicati sul sito Web della Scuola.

6. La nomina del candidato più meritevole ovvero di colui che, tra i candidati più meritevoli pari merito individuati dalla Commissione, sarà chiamato a ricoprire il posto oggetto della selezione, è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art.9.

Articolo 9 (Chiamata)

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il candidato o i candidati individuati dalla Commissione come più meritevoli sono tenuti a sostenere, presso la struttura accademica interessata e in tempo utile per il rispetto del termine di cui al comma 3 del presente articolo, un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche. Può essere richiesto ai candidati di sostenere il predetto seminario nella lingua straniera di cui il bando prescrive la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche previste. Al seminario sono invitati ad assistere i componenti delle altre due strutture accademiche della Scuola. Al termine dei seminari, il Preside della struttura accademica interessata procede alla stesura di un breve resoconto, dal medesimo sottoscritto, che ne riporti data e orario, nominativi dei candidati partecipanti ed una sintesi dello svolgimento.

2. L'eventuale chiamata del candidato più meritevole, ovvero di uno dei più meritevoli in caso di pari merito, a ricoprire il posto oggetto di selezione è condizionata alla positiva verifica, effettuata con la delibera di cui al successivo comma 3, della congruità del relativo profilo con l'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca che richiede ai propri docenti un livello di maturità scientifica e didattica - attestato dall'importanza delle tematiche affrontate, dei meriti scientifici e dei risultati raggiunti - significativamente più elevato di quello previsto per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; un livello di maturità che sia in grado di contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche

internazionale e che in particolare:

- in caso di posti di professore di seconda fascia, sia tale da conferire al candidato una posizione già affermata nel panorama almeno nazionale della ricerca nonché possibilmente già riconoscibile anche sul piano internazionale;
- in caso di posti di professore di prima fascia, sia tale da conferire al candidato una posizione già affermata e di rilievo nel panorama anche internazionale.

3. Il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura che ha richiesto il posto il quale si pronuncia entro il termine ordinatorio di tre mesi dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi durante la presentazione del seminario, verificata la congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di ricerca della Scuola di cui al precedente comma 2 e tenuto conto della sua coerenza rispetto alla tipologia di impegno didattico e di ricerca esplicitata nel bando, delibera di procedere o meno alla chiamata del candidato ovvero di uno dei candidati individuati come più meritevoli dalla Commissione. Resta ferma altresì la possibilità di non procedere alla chiamata per sopravvenute ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario. La delibera, che dovrà essere adeguatamente motivata, è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima fascia per la chiamata di professori di I fascia e professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia). La delibera è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, nei casi in cui vi siano due o più candidati parimenti meritevoli, appartenenti a generi diversi, aventi un equivalente livello di maturità scientifica e didattica nonché aventi il medesimo profilo di cui al comma precedente, la Scuola può dare preferenza al candidato/a appartenente al genere il cui numero di professori di ruolo della Scuola, nella fascia per la quale si procede alla chiamata, sia inferiore a un terzo del numero complessivo dei professori di ruolo della Scuola della medesima fascia.

5. Gli organi accademici centrali si pronunciano ai sensi del precedente comma 3 anche nel caso in cui il Consiglio della struttura accademica interessata non adotti nel termine previsto alcuna delibera per esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) alla chiamata. Di tale inerzia gli organi accademici terranno negativamente conto, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, al momento di procedere alla programmazione/rimodulazione del fabbisogno di personale o all'atto di deliberare sulle richieste di avviamento di nuove procedure di reclutamento di docenti avanzate dalla struttura accademica interessata anche sulla base delle programmazioni già deliberate.

6. Solo in caso di candidati pari merito e di rinuncia al posto da parte del candidato chiamato ovvero di mancata presa di servizio dello stesso, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura accademica interessata, può deliberare di procedere alla chiamata di un altro candidato tra quelli più meritevoli individuati dalla Commissione, secondo le modalità previste ai commi precedenti.

Articolo 10 (Nomina in ruolo)

1. La nomina del soggetto chiamato ai sensi dell'articolo precedente è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Titolo III

Chiamate nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 11 (Attivazione delle procedure e personale interessato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili appositamente assicurate a tale scopo dalla programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, le strutture accademiche richiedono al Senato accademico, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.

2. Ai fini dell'attivazione della procedura, la quale viene richiesta dalla struttura accademica di afferenza di ricercatore di norma almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto, l'abilitazione conseguita deve riferirsi al settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore e deve essere in

corso di validità all'atto della valutazione fino alla delibera di chiamata quale professore associato. Qualora entro il predetto termine di 120 giorni, il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma l'acquiesca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà richiesta dalla struttura accademica e indetta successivamente al conseguimento della stessa.

3. A seguito della delibera del Senato accademico, il titolare del contratto di ricercatore interessato è sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

4. Non possono partecipare alle predette procedure di valutazione, né essere nominati nel ruolo di professore associato in esito alle stesse, i ricercatori che si trovino nelle situazioni di cui al primo capoverso dell'art.6, comma 2 del presente regolamento ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al secondo capoverso della medesima disposizione al momento della delibera di attivazione della procedura e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

5. Eccezionalmente la Scuola, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora abbia le necessarie risorse assunzionali nella propria programmazione del fabbisogno di personale per l'inquadramento nella qualifica di professore associato e abbia verificato la sostenibilità dell'anticipazione della maggior spesa sul bilancio preventivo, ha la facoltà di anticipare l'avvio delle procedure di valutazione di cui al presente Titolo III a partire dalla scadenza del primo anno solare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La predetta facoltà è ammessa qualora ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- conseguimento da parte del ricercatore interessato, già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale richiesta, di risultati di ricerca di eccezionale rilevanza;
- necessità della struttura accademica di afferenza del ricercatore di sopperire a straordinarie e motivate esigenze di natura didattica dovute alla mancanza di professori di prima e di seconda fascia inquadrati nel medesimo settore concorsuale.

6. Con la richiesta di avvio della procedura di reclutamento anticipato nel ruolo di professore associato, il Consiglio della struttura accademica dovrà motivatamente attestare la sussistenza delle condizioni straordinarie di cui al comma precedente, in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In ogni caso la richiesta del Consiglio della struttura accademica non è vincolante per il Senato accademico, che si pronuncerà sull'avvio della procedura di reclutamento anticipato in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, e per il Consiglio di amministrazione federato.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, la valutazione comprenderà anche lo svolgimento di una prova didattica pubblica le cui modalità di espletamento e contenuti saranno determinati nel decreto di avvio della procedura, o da questo rimessi alla determinazione della Commissione di valutazione. La valutazione della prova didattica concorrerà al giudizio finale.

8. Per le titolari di contratti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al presente Titolo III, la titolare del contratto è inquadrata, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo di professore associato. Le predette titolari possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Articolo 12 (Indizione della procedura)

1. La procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è indetta con decreto del Direttore pubblicato sul sito web della Scuola.

2. Il titolare del contratto di ricercatore interessato presenta apposita domanda di partecipazione alla procedura valutativa, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni che intenda presentare nel limite previsto ai fini della valutazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione della procedura e secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 13 (Commissione di valutazione)

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata con decreto del Direttore pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola, composta da tre componenti individuati, con le modalità di cui al seguente comma 1-bis, tra professori ordinari di atenei italiani appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri di elevata qualificazione scientifica inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di

corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca italiani o stranieri con inquadramento nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile, attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.

Nella costituzione della Commissione ci si attiene ai seguenti criteri:

- tenuto conto di quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, almeno uno dei componenti deve appartenere ad un genere diverso da quello dei restanti due componenti, salvo motivata impossibilità;
- almeno un componente deve essere un professore ordinario di ateneo italiano inquadrato nel settore scientifico-disciplinare eventualmente specificato dal bando;
- non possono far parte della Commissione due o più componenti in servizio presso lo stesso istituto universitario o di ricerca;
- non possono far parte della Commissione professori in servizio presso la Scuola, inclusi i professori in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.

1-bis. Ciascuno dei componenti della Commissione è individuato, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 4 del presente Regolamento, mediante sorteggio all'interno di una rosa di due nominativi proposta dal Consiglio della struttura accademica. Almeno una rosa è composta esclusivamente da professori di atenei italiani inquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari eventualmente specificati nel bando. La composizione delle rose deve assicurare altresì il rispetto dell'equilibrio di genere di cui al comma 1.

Il Consiglio della struttura accademica assume le determinazioni di cui al presente comma nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate secondo quanto dettagliato da apposito decreto del Direttore e di esse viene redatto verbale.

1-ter. Per i requisiti soggettivi dei componenti e per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui all'art. 5, commi da 2 a 5, 7, 8 del presente Regolamento. Preventivamente alla delibera della proposta dei nominativi da parte dei Consigli delle strutture accademiche dovranno essere acquisite agli atti le dichiarazioni dei potenziali commissari relative ai predetti requisiti soggettivi, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Per l'eventuale proroga del termine e/o per la sostituzione della Commissione in caso di mancata consegna degli atti nel termine previsto trova applicazione l'art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 14 (Valutazione dei titolari dei contratti)

1. Sono oggetto di valutazione da parte della Commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l'attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, nonché l'attività svolta nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dello stesso articolo 24 o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010 il ricercatore ha avuto accesso al contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito ai sensi dell'art. 29, comma 7 della stessa Legge 240/2010 in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini di cui al presente articolo.

2. La Commissione valuta il titolare di contratto secondo standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, specificati nell'allegato 1 del presente Regolamento nell'ambito dei criteri di valutazione fissati dagli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344, in rapporto alla congruità del suo livello di maturità scientifica e didattica con quello richiesto dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento per assumere il ruolo di professore di seconda fascia presso la Scuola. Nell'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 5, il titolare di contratto sarà convocato altresì a tenere una prova didattica pubblica davanti alla Commissione.

3. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sul ricercatore esaminato nella quale formula il proprio giudizio collegiale, in base agli standard e ai criteri di valutazione previsti nonché tenendo conto dell'esito della prova didattica nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 5, sulla congruità del suo livello di maturità scientifica e didattica secondo quanto previsto dal precedente comma 2, pronunciandosi sul superamento con esito positivo, o meno, della procedura valutativa.

Articolo 15 (Atti della commissione)

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni di cui fanno parte i giudizi collegiali sui ricercatori interessati. Essi sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore pubblicato sul sito web della Scuola, sul quale, dopo l'approvazione, vengono pubblicati anche i verbali. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Regolamento.
2. Dopo l'approvazione, in caso di esito positivo della valutazione della Commissione, gli atti vengono inviati alla struttura accademica che ha richiesto l'attivazione della procedura e al Senato accademico per la deliberazione sulla proposta di chiamata.
3. La nomina del ricercatore interessato come professore di seconda fascia è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art.16.

Articolo 16 (Chiamata)

1. Prendendo atto di quanto deciso dalla Commissione, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura il quale si pronuncia entro il termine ordinario di un mese dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), propone la chiamata del ricercatore positivamente valutato nel ruolo di professore associato. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ed è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

Articolo 17 (Nomina in ruolo)

1. La nomina è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto di ricercatore di tipo b), fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 5.

Titolo IV

Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Articolo 18 (Chiamata diretta o per chiara fama)

1. La copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
 2. La richiesta di copertura per chiamata diretta è avanzata dai Consigli delle strutture accademiche ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del presente regolamento. I Consigli delle strutture accademiche possono altresì proporre, al Senato accademico, la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
 3. Le chiamate dirette sono deliberate dal Senato accademico, in composizione completa per quanto concerne la formulazione della proposta di copertura del posto ai sensi dell'art. 3, comma 4, ed in composizione ristretta per quanto concerne l'individuazione dello studioso per cui si propone la chiamata, previa verifica, da effettuare sulla base delle pubblicazioni e del curriculum dei soggetti destinatari della proposta di chiamata, della congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con le esigenze formative e di ricerca della Scuola di cui all'art.9, comma 2 del presente regolamento. La delibera relativa all'individuazione dello studioso per cui si propone la chiamata è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia. Le richieste
-

di copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata per chiara fama sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

4. Le chiamate dirette e per chiara fama deliberate dal Senato accademico sono approvate dal Consiglio di amministrazione federato per quanto attiene la compatibilità finanziaria ai fini della trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca per il previsto nulla osta.

5. Acquisito il nulla osta ministeriale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa per tempo vigente, il Direttore della Scuola con proprio decreto dispone:

a) per la chiamata diretta, la nomina a professore di prima e di seconda fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito dello studioso, secondo i criteri per tempo vigenti eventualmente predeterminati dagli organi accademici;

b) per la chiamata per chiara fama, la nomina a professore di prima fascia e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e ogni altro utile elemento di valutazione.

6. Non possono essere destinatari di procedure di copertura di posti mediante chiamata diretta o per chiara fama, né essere nominati quali docenti della Scuola in esito alle stesse, i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all'art.6, comma 2 del presente regolamento al momento della delibera di copertura del posto e/o al momento della nomina.

Titolo V

Mobilità per chiamata di professori di prima e di seconda fascia all'esito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis e 5-ter della Legge 30 dicembre 2010, n.240

Articolo 19 (Attivazione della procedura selettiva)

1. Nell'ambito delle disponibilità del bilancio e della programmazione del fabbisogno di personale, le strutture accademiche possono richiedere al Senato accademico, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione di procedure volte alla mobilità per chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia della Scuola, di soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, che siano già in servizio da almeno cinque anni presso altre università italiane o straniere, oppure presso enti pubblici di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) italiani, mediante modalità selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione espressamente indicate dalle strutture accademiche interessate, secondo quanto previsto agli articoli seguenti.

A tal fine, la delibera del Consiglio della struttura accademica, nell'indicare le specifiche funzioni che il professore da chiamare dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai sensi della lett. d) dell'art. 3, comma 2 del presente regolamento, dovrà esplicitare le particolari esigenze didattiche della stessa struttura accademica correlate al mantenimento e/o al potenziamento dell'offerta formativa e del numero dei docenti afferenti ai vari settori scientifico disciplinari, nonché le esigenze di ricerca scientifica e/o di terza missione da soddisfare e sviluppare nel medio-lungo periodo, eventualmente anche in connessione a obiettivi strategici o programmi di ricerca e sviluppo scientifico approvati dagli organi di governo della Scuola o oggetto di finanziamenti pubblici pluriennali.

2. Il Direttore della Scuola avvia la procedura selettiva con l'emanazione di un avviso pubblicato all'Albo on line della Scuola e nell'apposita sezione del sito Web dedicato alle procedure di cui al presente Titolo V.

L'avviso deve indicare:

a) la posizione oggetto della mobilità per chiamata con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla successiva lett. c), nonché, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari, ricompresi nello stesso settore concorsuale, in cui sarà effettuato l'inquadramento del candidato selezionato;

b) la struttura accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;

c) le specifiche funzioni che il candidato selezionato dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto, con le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione della struttura accademica interessata che la proposta progettuale dei candidati dovrà soddisfare, ivi comprese le competenze linguistiche eventualmente richieste;

d) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura specificati al successivo articolo 20;

e) il termine e le modalità di presentazione delle candidature ai fini della manifestazione di interesse per la copertura della posizione; il predetto termine non potrà essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal

giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso all'Albo on line della Scuola;

- f) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- g) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;
- h) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse per la copertura della posizione oggetto dell'avviso non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 20 (Candidati ammissibili, requisiti di partecipazione e presentazione delle candidature)

1. Alle procedure selettive di cui al presente Titolo V sono ammessi a presentare la propria candidatura:
 - a) professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università italiane nella fascia corrispondente a quella oggetto dell'avviso;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, presso università straniera, una posizione accademica equipollente a quella oggetto dell'avviso, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (D.M. n. 662/2016 e s.m.i.);
 - c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso enti pubblici di ricerca, ovvero soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n.205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia oggetto dell'avviso.Ai fini della determinazione del periodo minimo richiesto di cinque anni di servizio, si computa l'anzianità di servizio maturata dai candidati a decorrere dalla data di assunzione/nomina nella qualifica da essi ricoperta presso gli enti di appartenenza, con la sola esclusione dei periodi di aspettativa/congedo o di fruizione di altri istituti giuridici per i quali la vigente normativa nazionale preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio.
2. Non possono partecipare alle predette procedure selettive, né essere nominati nel ruolo di professore ordinario o associato in esito alle stesse, i soggetti che si trovino nelle situazioni di cui al primo capoverso dell'art.6, comma 2 del presente regolamento ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al secondo capoverso della medesima disposizione al momento della delibera di attivazione della procedura e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.
3. Eventuali esclusioni dalla partecipazione per difetto dei requisiti, o per avere presentato la candidatura non attenendosi alle prescrizioni previste a pena di esclusione dall'avviso, sono disposte con provvedimento motivato del Direttore della Scuola, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4.
4. Per la chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto altresì il possesso dei requisiti previsti per i commissari delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale alla data di emanazione dell'avviso, facendo riferimento agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale, o dell'eventuale settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio del primo degli anni previsti per i diversi indicatori dalla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. La verifica positiva del possesso dei predetti requisiti è rimessa alla Commissione di selezione di cui all'art. 21 e condiziona l'ammissione delle relative candidature, da parte della Commissione, alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali.
5. I soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti presentano la propria candidatura indirizzandola al Direttore della Scuola secondo le modalità ed entro il termine di scadenza previsti dall'avviso, corredandola del proprio curriculum scientifico-professionale, completo dell'elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti, nonché della proposta progettuale di cui all'art. 19, comma 1, che intendano far valere agli effetti della loro presa in considerazione ai fini della procedura.

Art. 21 (Commissione di selezione)

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore e composta da tre componenti individuati, con le modalità di cui al seguente comma 2, tra professori ordinari di atenei italiani appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri di elevata qualificazione scientifica inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca italiani o stranieri con inquadramento nel profilo professionale di dirigente di ricerca o
-

equiparabile, attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.

Nella costituzione della Commissione ci si attiene ai seguenti criteri:

- tenuto conto di quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, almeno uno dei componenti deve appartenere ad un genere diverso da quello dei restanti due componenti, salvo motivata impossibilità;
- per assicurare la presenza di esponenti della comunità scientifica internazionale di riferimento, almeno uno dei componenti deve appartenere ad istituti universitari o di ricerca stranieri, anche se ubicati nel territorio italiano;
- almeno due componenti devono essere professori di prima fascia di atenei italiani o di fascia equivalente di atenei stranieri;
- non possono far parte della Commissione due o più componenti in servizio presso lo stesso istituto universitario o di ricerca;
- non possono far parte della Commissione professori in servizio presso la Scuola, inclusi i professori in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.

2. Ciascuno dei tre componenti della Commissione è individuato, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 4 del presente regolamento, mediante sorteggio all'interno di una rosa di due nominativi proposta dal Consiglio della struttura accademica. La composizione delle tre rose deve essere tale da assicurare il rispetto di tutti i criteri di cui al comma 1.

Il Consiglio della struttura accademica assume le determinazioni di cui al presente comma nella composizione ristretta pertinente alla fascia oggetto della selezione.

Per l'effettuazione delle operazioni di sorteggio trova applicazione, per quanto compatibile, il decreto del Direttore di cui all'art. 5, comma 1bis del presente regolamento e di esse viene redatto verbale.

3. Per i requisiti soggettivi dei componenti, la nomina ed il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui all'art. 5, commi da 2 a 8 del presente Regolamento. Preventivamente alla delibera della proposta dei nominativi da parte dei Consigli delle strutture accademiche dovranno essere acquisite agli atti le dichiarazioni dei potenziali commissari relative ai predetti requisiti soggettivi, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 22 (Modalità di svolgimento e criteri di valutazione)

1. La Commissione nella seduta preliminare, dopo gli adempimenti di rito, fissa i criteri di valutazione delle candidature nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 2. Nella seduta seguente, ricevute la/le candidature, ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del presente regolamento, esplicitando gli eventuali rapporti intercorsi o in essere tra componenti e candidati, prima di procedere con le attività di valutazione. Dopodiché, la Commissione verifica per ciascun candidato il soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 4, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione secondo quanto previsto ai commi seguenti.

2. La Commissione effettua la valutazione delle candidature ammesse esaminando la documentazione e le proposte progettuali presentate dagli aspiranti e valutandone motivatamente la corrispondenza alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso alla luce dei seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione avuto anche riguardo alle caratteristiche degli ambiti disciplinari interessati e delle specifiche esigenze previste:

a) congruenza della proposta progettuale con il settore concorsuale ed eventuale settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione previsti, ivi comprese le eventuali conoscenze linguistiche richieste;

b) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dal candidato negli ambiti disciplinari oggetto dell'avviso, documentata dal curriculum, dalla produzione scientifica e dai titoli presentati, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata;

c) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata, anche in termini di impatto sulle esigenze della struttura accademica esplicitate dall'avviso sul piano della didattica, della ricerca e/o della terza missione ed eventuale grado di sua possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici rappresentati presso la medesima struttura accademica.

3. La Commissione può motivatamente ritenere che, in base ai criteri di cui al precedente comma 2, nessuna delle

proposte progettuali delle candidature ammesse a valutazione sia adeguatamente corrispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso, dichiarando in tal caso l'esito negativo della procedura selettiva.

4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

5. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni da cui risulteranno i criteri di valutazione adottati, le valutazioni motivate sulle candidature ammesse, la dichiarazione dell'esito positivo o meno della procedura selettiva e, in caso di esito positivo, l'individuazione del candidato selezionato come più meritevole per la successiva fase di chiamata.

I predetti atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nella sezione dedicata alla procedura; su quest'ultima sono altresì pubblicati i verbali.

6. In caso di esito positivo della valutazione, la nomina del candidato individuato come più meritevole è subordinata alla conclusione positiva della fase di chiamata di cui al successivo art. 23.

Art. 23 (Chiamata)

1. A seguito dell'approvazione degli atti, il candidato individuato dalla Commissione come più meritevole per la fase di chiamata sarà invitato a sostenere, presso la struttura accademica interessata e in tempo utile per il rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo, un seminario finalizzato a far conoscere lo studioso, le attività scientifiche dal medesimo svolte e le prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche. Al seminario, che non costituirà oggetto di valutazione ai fini della chiamata, saranno invitati ad assistere i componenti delle altre due strutture accademiche della Scuola, nonché eventuali ulteriori interessati che ne facciano richiesta.

2. Dopo lo svolgimento del seminario, prendendo atto di quanto deciso dalla Commissione, il Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura accademica che ha richiesto l'attivazione della procedura, il quale si pronuncia entro il termine ordinario di 30 giorni dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), propone la chiamata del candidato più meritevole, previa verifica, da effettuare sulla base del curriculum, della produzione scientifica e dei titoli presentati dal soggetto interessato, della congruità del relativo livello di maturità scientifica e didattica con quello richiesto dall'art. 9, comma 2 del presente regolamento per assumere il ruolo di professore di prima o di seconda fascia presso la Scuola. La predetta delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di prima fascia, e dai professori di prima e seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia, ed è quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

3. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 (Nomina)

1. La nomina del soggetto chiamato ai sensi dell'articolo precedente è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 (Disciplina transitoria)

1. Ai sensi dell'art. 29, quarto comma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 possono comunque essere destinatari di chiamata fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa. La proposta di chiamata è avanzata al Consiglio di amministrazione federato con delibera del Senato accademico, su proposta della struttura accademica di riferimento. Entrambe le proposte sono deliberate a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di prima e di seconda fascia per quelle dei professori di seconda fascia.

Articolo 26 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Articolo 27 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola. Il regolamento è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di cui al comma 1. Le modifiche regolamentari approvate il 22 dicembre 2016 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del predetto decreto e si applicano alle procedure bandite dopo tale data, salvo quelle all'art.6 comma 2, all'art. 11 comma 3 e all'art. 18 comma 6 che si applicano anche alle procedure in corso.

3. Le modifiche regolamentari approvate il 31 maggio 2018 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e si applicano alle procedure bandite dopo tale data, salvo quelle all'art. 9 commi 3 e 5 che si applicano anche alle procedure in corso per le quali non sia ancora stata effettuata la delibera di chiamata, purché bandite dopo le modifiche regolamentari di cui al D.D. n.732 del 29.12.2016; quelle relative alla ridenominazione degli organi accademici ai sensi delle modifiche statutarie di cui al D.D. n.46 del 25 gennaio 2018 si applicano a partire dall'insediamento dei nuovi organi.

4. Le modifiche regolamentari approvate il 25 marzo 2022 entrano in vigore il giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e si applicano alle procedure bandite dopo tale data.

Standard qualitativi della Scuola Normale Superiore, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

I. Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:

- a) volume e continuità dell'attività didattica con particolare riferimento al numero dei moduli/corsi di insegnamento tenuti per anno di cui si è assunta la responsabilità. Potranno essere apprezzate altresì, se presenti, eventuali esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, anche esteri o internazionali;
- b) esiti della valutazione da parte degli allievi dei moduli/insegnamenti tenuti nei corsi ordinari e/o di dottorato (PHD), con gli strumenti predisposti dalla Scuola e secondo quanto riportato nelle relazioni annuali sulla valutazione della qualità della didattica. Più specificatamente saranno considerati meritevoli di apprezzamento gli esiti delle valutazioni relative ai corsi/moduli tenuti dal ricercatore per i quali risulti un numero di rispondenti al questionario pari o superiore al 60% degli iscritti ai corsi/moduli stessi e comunque in numero non inferiore a cinque¹, prestando particolare attenzione ai quesiti sulla puntualità, reperibilità del ricercatore e soddisfazione globale dei corsi/moduli stessi;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo degli studenti e/o commissioni di ammissione al corso ordinario o di dottorato (PHD);
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla supervisione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il ricercatore è relatore.

Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di fruizione di congedi/assettative concesse e formalizzate nei casi previsti dalla normativa vigente. La Commissione potrà inoltre tenere motivatamente conto di eccezionali e comprovate situazioni di impossibilità oggettiva, non imputabili al ricercatore, che abbiano determinato la mancata assegnazione nei suoi confronti di particolari obblighi didattici/formativi nei periodi interessati e/o abbiano impedito lo svolgimento da parte sua dell'attività didattica curricolare assegnata; in tali casi potrà tenersi conto di eventuali attività didattiche/seminariali sostitutive e/o compensative concordate con il Preside e svolte dal ricercatore nel periodo di vigenza del suo contratto.

II. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi utilizzati dalla Commissione terranno conto dei seguenti aspetti:

¹ Per favorire l'apprezzamento degli esiti delle valutazioni studentesche pur in presenza di numeri ridotti di iscritti ai diversi insegnamenti, le due soglie minime relative al numero dei rispondenti al questionario potranno essere applicate sia al singolo corso/modulo, sia in modo aggregato a più corsi/moduli tenuti dal ricercatore nel medesimo anno accademico qualora ciò sia funzionale al soddisfacimento delle soglie stesse, fermo restando che saranno messi a disposizione della Commissione gli esiti dei questionari raccolti distintamente per i diversi corsi/moduli, tenuti dal ricercatore, che saranno risultati meritevoli di apprezzamento.

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi. Sotto questo profilo potrà essere apprezzata, altresì, la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale e/o la capacità di ideare nuove linee di indagine, contribuendo a promuovere ed ampliare la rete di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e/o partecipazione all'organizzazione degli stessi. Se presenti, potranno essere apprezzate altresì ulteriori attività di ricerca quali quelle di direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie o partecipazione a comitati editoriali degli stessi;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

III. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Ai fini della valutazione, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione terrà conto degli standard qualitativi relativi ai seguenti aspetti:

III.1 - Produzione scientifica complessiva

La Commissione valuterà, in relazione alle caratteristiche del settore, la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, avendo riguardo sia al periodo oggetto del contratto di ricercatore, che a quelli anteriori, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca anche connessi a funzioni genitoriali o ad altri periodi di congedo o di aspettativa diversi da quelli previsti per motivi di studio.

III.2 - Pubblicazioni scientifiche presentate nel limite previsto

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto del posto di associato da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione.

Per ciascuno dei precedenti punti I, II e III, la Commissione valuterà il ricercatore secondo gli standard e criteri sopra previsti, esprimendo un proprio giudizio collegiale articolato e di merito, nonché un

giudizio sintetico graduato secondo la seguente scala di valutazione o equivalente: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo. Le predette valutazioni parziali confluiranno nel giudizio sulla congruità del livello di maturità scientifica e didattica del ricercatore con quanto richiesto dalla Scuola per assumere il ruolo di professore di II fascia e nel conseguente pronunciamento della Commissione sul superamento con esito positivo, o meno, della procedura valutativa ai sensi dell'art.14, comma 3 del Regolamento.
